



CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED
ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2024

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2024

Sommario

Articolo 1 – Riferimenti normativi	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Settori di intervento	3
Articolo 4 – Soggetti beneficiari	3
Articolo 5 – Contributi ordinari	4
Articolo 6 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari	4
Articolo 7 – Contributi straordinari	5
Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari	6
Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari	6
Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari	7
Articolo 11 – Decadenza	7
Articolo 12 – Patrocinio e concessione di altri benefici economici	7
Articolo 13 – Abrogazioni	8
Articolo 14 – Disposizioni finali	8

Articolo 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è adottato in conformità a quanto disposto dalla L. 241/1990 art. 12.
2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali.
5. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, relativa alla annualità sportiva;
 - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Articolo 3 – Settori di intervento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e di altri benefici economici, con riferimento all'attività dell'associazione, centro di vita associativa a carattere volontario e democratica, che non deve avere alcun fine di lucro ed operare per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, relativamente al settore di intervento **sport e tempo libero** per le seguenti attività:
 - attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive;
 - attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo;
 - attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti diversamente abili e degli anziani;
 - organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socioculturale.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi ordinari degli altri benefici economici di cui al presente regolamento le Associazioni sportive, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso dei seguenti requisiti da almeno un anno:

- a) soggettività giuridica data dall'esistenza di atto costitutivo e di statuto debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
 - b) conto corrente bancario o postale intestato all'associazione;
 - c) attività svolta prevalentemente nel territorio comunale;
 - d) essere titolare di Codice Fiscale e/o partita IVA;
2. Possono, altresì, accedere ai contributi straordinari, oltre ai soggetti sopra indicati:
- a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) Associazioni e fondazioni che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;¹
 - c) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.²

Articolo 5 – Contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale che abbiano il fine principale di promuovere, incrementare e diffondere la pratica sportiva nel territorio Comunale.
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, l'Ufficio Sport adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi che deve indicare:
 - a) l'importo a disposizione;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d) le modalità di erogazione del contributo.
3. I contributi ordinari vengono concessi dal Dirigente del Servizio Sport, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 4 e dal successivo articolo 6.

Articolo 6 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Il bando per la concessione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, deve basare la quantificazione degli stessi secondo i seguenti criteri:
 - A) ATLETI TESSERATI:
 - per ogni atleta tesserato di età inferiore ai 18 anni: punti 4;
 - per ogni atleta tesserato di età tra i 18 e i 35 anni: punti 3;
 - per ogni atleta tesserato di età tra i 35 e i 65 anni: punti 2;
 - per ogni atleta tesserato di età superiore ai 65 anni: punti 3;
 - B) ATTIVITÀ AGONISTICA:
 - per ogni trasferta provinciale: punti 4;
 - per ogni trasferta regionale: punti 5;
 - per ogni trasferta nazionale: punti 6;
 - per ogni trasferta internazionale: punti 7;
2. Per attività agonistica si intende la partecipazione a campionati (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) o gare ufficiali (es. gare di coppa Italia o altre) promossi dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Sono ammissibili, per l'assegnazione dei relativi punteggi, le sole discipline sportive ricadenti nell'ambito delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2024

² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 13 del 14.03.2024

4. L'attività agonistica, per ogni trasferta, dovrà essere documentata con la presentazione da parte della società richiedente, del calendario ufficiale emanato dalle Federazioni o Enti di Promozione sportiva appartenenti. La stessa attività dovrà inoltre essere confermata mediante dichiarazione della Federazione o Ente di Promozione di appartenenza.
5. Alle Società sportive, regolarmente affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) che svolgono la loro attività solo a favore dei disabili, sarà applicata una maggiorazione pari al 100% del complessivo punteggio, scaturente dal conteggio generale.

C) MANTENIMENTO E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- per ogni 100,00 euro di spesa: punti 2

6. Per tali spese si chiede la fotocopia del documento fiscalmente valido che attesti le spese sostenute relative a: pulizia, luce, gas, acqua e materiale vario.
7. I documenti devono essere intestati al soggetto che effettua la richiesta di contributo e si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.
8. Per stabilire l'entità del contributo da assegnare ad ogni società si procederà con il seguente criterio:
la somma complessiva da ripartire sarà divisa per il punteggio complessivo attribuito alle società richiedenti, il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti di ciascuna società.

Articolo 7 – Contributi straordinari

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda (redatta sull'apposita modulistica) all'Ufficio Sport, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.³
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi del precedente articolo 2, lettera d);
 - d) ore e tipologia di lavoro da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;⁴
 - e) gratuità o meno delle attività programmate;
 - f) accessibilità alle persone diversamente abili.
3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. L'Ufficio Sport verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione; nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'Ufficio Sport, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. I contributi straordinari sono concessi, con propria deliberazione, dalla Giunta Comunale che decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni, o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 4, dal ricevimento della pratica istruita in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della richiesta, tenuto conto:
 - a. della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

³ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 47 del 29.7.19

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 47 del 29.7.19

- b. della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - c. dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d. della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e. del numero di partecipanti all'evento;
 - f. della partecipazione all'evento di persone appartenenti a categorie svantaggiate come anziani e diversamente abili;
 - g. della gratuità o meno dell'iniziativa.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 100% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.⁵
8. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
9. In caso di eventi sportivi di particolare rilievo, il contributo straordinario concesso potrà essere equivalente alla spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, secondo quanto riportato al comma precedente. Il soggetto beneficiario, tenuto conto di quanto riportato nell'Art. 4, potrà anche non operare nello specifico settore d'intervento; la domanda di cui all'Art. 7, comma 1, potrà essere presentata in un tempo inferiore a quello previsto.⁶

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso.
2. A questo scopo, i soggetti potenziali beneficiari, devono presentare all'Ufficio Sport la documentazione di cui al precedente art. 6 nella modulistica predisposta dall'ufficio sport.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all'Ufficio Sport:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Sport competente entro i 30 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 47 del 29.7.19

⁶ Comma aggiunto deliberazione C.C. n.47 del 29.7.19

Articolo 11 – Decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b. nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - c. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

Articolo 12 – Patrocinio e concessione di altri benefici economici

1. Il Comune di Carbonia, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ha facoltà di concedere il proprio patrocinio ad iniziative e manifestazioni sportive e ricreative in genere, qualora richiesto dal soggetto promotore almeno 30 giorni antecedentemente lo svolgimento delle stesse. La concessione del patrocinio può essere anche a titolo non oneroso ovvero può consistere nella concessione di strutture e/o servizi a titolo gratuito. Tutto il materiale relativo alle iniziative sopra citate dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Città di Carbonia" (stampa manifesti, locandine, ecc.) e dovrà essere visionato in anticipo dall'ufficio preposto rispetto alle date di svolgimento delle iniziative.
2. Sono considerati altri benefici economici i contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati.
4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei vigenti regolamenti comunali.
5. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
8. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
10. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni relative alla gestione del patrimonio.
11. I contributi straordinari sono concessi, con propria deliberazione, dalla Giunta Comunale che decide in ordine alla concessione del contributo, a seguito di verifica in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della richiesta, tenuto conto:
 - a) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e) del numero di partecipanti all'evento;
 - f) della partecipazione all'evento di persone appartenenti a categorie svantaggiate come anziani e diversamente abili;
 - g) della gratuità o meno dell'iniziativa.

Articolo 13 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente il “Regolamento per la ripartizione dei contributi alle società sportive ai sensi della L.R. 17/05/1999 n.17”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/03/2003 e il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.05.2015.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.